



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

IPER-AMMORTAMENTO: COME ACCEDERE AL BENEFICIO DOPO I DECRETI ATTUATIVI

A CURA DI

LUIGI MELLONI
STEFANO FORNERO

Gentili Clienti,

con la presente circolare si forniscono indicazioni operative in merito ai decreti attuativi relativi alla nuova disciplina dell'**Iper-ammortamento** 2026-2028, con particolare riferimento:

- al decreto interministeriale MIMIT/MEF del 7 maggio 2026, che disciplina le modalità attuative della misura, la procedura di accesso, le comunicazioni da trasmettere, la documentazione tecnica e contabile e le verifiche da parte del GSE;
- al decreto direttoriale MIMIT del 10 giugno 2026, che ha individuato il primo termine di apertura della piattaforma informatica e ha approvato i modelli e le istruzioni operative per la presentazione delle comunicazioni preventive. Tale provvedimento individua il primo termine di **apertura della piattaforma** informatica e stabilisce che le **comunicazioni preventive** per l'accesso alla maggiorazione possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026.

1. Comunicazione preventiva

La prima fase della procedura è rappresentata dalla **comunicazione preventiva**. Tale comunicazione deve essere trasmessa per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti e deve contenere, tra l'altro:

- i dati identificativi dell'impresa;
- i dati della struttura produttiva;
- la tipologia degli investimenti programmati;
- l'ammontare degli investimenti;
- per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, la data prevista di interconnessione;
- per gli investimenti destinati all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, la data prevista di entrata in funzione;
- i dati relativi all'applicazione della maggiorazione.

La comunicazione preventiva ha una funzione essenziale di **prenotazione e tracciamento** dell'investimento. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla corretta individuazione dei beni e degli importi, poiché **le successive comunicazioni non potranno riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva**.

2. Comunicazione di conferma dell'investimento

Una volta ricevuto l'esito positivo relativo alla comunicazione preventiva, l'impresa deve trasmettere la **comunicazione di conferma dell'investimento**. La comunicazione deve essere inviata entro **60 giorni** dalla notifica dell'esito positivo da parte del GSE.

Essa deve indicare:

- la data del pagamento dell'ultima **quota di acconto** necessaria al raggiungimento del **20% del costo** di acquisizione di ciascun bene;

- l'importo del pagamento;
- i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, il requisito relativo al pagamento del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l'impegno assunto dalla società concedente nei confronti del fornitore mediante sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

3. Comunicazione di completamento

La fase conclusiva della procedura è rappresentata dalla **comunicazione di completamento**. Essa deve essere trasmessa al completamento degli investimenti.

Il decreto stabilisce che la comunicazione di completamento deve essere inviata, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028. Tale termine è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

La comunicazione di completamento:

- deve riferirsi a uno o più beni già oggetto della comunicazione di conferma;
- non può indicare importi superiori a quelli già confermati;
- deve riportare, per ciascun bene, la data di completamento dell'investimento;
- deve essere corredata dalle attestazioni relative al possesso della documentazione tecnica e contabile richiesta.

La trasmissione della comunicazione di completamento assume particolare rilievo anche ai fini della decorrenza della fruizione del beneficio.

4. Fruizione della maggiorazione

La maggiorazione del costo di acquisizione rileva, ai fini delle imposte sui redditi, **a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento** degli investimenti.

È inoltre necessario che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta e che sia stato interconnesso. La fruizione della maggiorazione è comunque subordinata alla ricezione dell'esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE in relazione alla comunicazione di completamento.

5. Comunicazioni periodiche annuali

Il DM 07.05.2026 prevede specifici obblighi di comunicazione periodica a carico delle imprese. A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, ciascuna impresa deve trasmettere:

- **entro il 20 gennaio di ciascun anno**, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- **entro il successivo 30 giugno**, una comunicazione integrativa recante il relativo piano

di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

6. Perizia tecnica asseverata

Il decreto richiede che le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione siano comprovate da apposita **perizia tecnica asseverata**, corredata da analisi tecnica.

La perizia deve attestare, a seconda della tipologia di investimento:

- l'inclusione dei beni negli elenchi agevolabili;
- il possesso delle caratteristiche tecniche richieste;
- l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per i beni destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto delle condizioni tecniche previste dal decreto.

La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato.

7. Certificazione contabile

Oltre alla documentazione tecnica, **il decreto richiede una specifica certificazione contabile**. Tale certificazione deve attestare:

- l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
- la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Sono abilitati al rilascio della certificazione **i soggetti incaricati della revisione legale dei conti**, per le imprese soggette a revisione, oppure, per le imprese non obbligate alla revisione legale, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali.

Conclusioni

I decreti del 7 maggio 2026 e del 10 giugno 2026 confermano che l'accesso all'Iper-ammortamento richiede una **gestione ordinata e tempestiva dell'intero iter documentale**, dalla comunicazione preventiva fino alla successiva fase di completamento dell'investimento. È pertanto consigliabile pianificare fin dall'inizio il coordinamento tra impresa, consulenti fiscali, tecnici incaricati e revisori, così da ridurre il rischio di errori o ritardi nella procedura GSE.

Lo Studio resta a disposizione per assistere le imprese nella verifica preliminare degli investimenti e nella predisposizione della documentazione necessaria.

Cordiali saluti.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



STEFANO FORNERO

STEFANO.FORNERO@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT